



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE,  
LA GESTIONE E IL RIUTILIZZO DEI BENI IMMOBILI  
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Approvato con deliberazione C.C. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## SOMMARIO

<b>CAPO I PRINCIPI, ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 PRINCIPI E FINALITA' .....	3
ART. 2 MODALITÀ DI RIUTILIZZO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI .....	3
ART. 3 OSSERVATORIO DI CONCERTAZIONE PERMANENTE SULL'USO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	3
ART. 4 PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELL'ENTE COMUNALE .....	4
ART. 5 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.....	5
<b>CAPO II MODALITÀ DI GESTIONE DEI BENI .....</b>	<b>6</b>
ART. 6 UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI PER FINALITA' ISTITUZIONALI .....	6
ART. 7 UTILIZZO DEL BENE PER FINALITA' DI EMERGENZA ABITATIVA .....	6
ART. 8 ASSEGNAZIONE DEL BENE A TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE .....	6
ART. 9 CONTRATTO DI CONCESSIONE .....	8
ART. 10 DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO .....	9
ART. 11 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI .....	9
ART. 12 DIVIETI SPECIFICI .....	10
ART. 13 CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO .....	10
ART. 14 CONTROLLI.....	10
ART. 15 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	10
ART. 16 UTILIZZO DEL BENE PER FINALITA' ECONOMICHE.....	11
<b>CAPO III RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO .....</b>	<b>12</b>
ART. 17 OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO .....	12
ART.18 TENUTA E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENI CONFISCATI ACQUISITI AL PATRIMONIO DELL'ENTE.....	12
<b>CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>13</b>
ART. 19 RINVIO.....	13
ART. 20 NORME TRANSITORIE .....	13
ART. 21 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	13

**CAPO I**  
**PRINCIPI, ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI**

**ART. 1**  
**PRINCIPI E FINALITÀ**

1. L'Ente Comunale promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità insistenti nell'ambito cittadino ed entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio e di promozione, crescita e rafforzamento della cultura della legalità e della solidarietà, attraverso il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale e in modo tale permettere alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di riappropriarsi delle risorse illecitamente sottratte alla collettività.
2. L'Ente Comunale, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di legalità, uguaglianza, imparzialità, sostenibilità, pubblicità e trasparenza.
3. Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisizione, la gestione e l'utilizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 48 comma 3, lettere c) e d), e comma 4-bis del D.lgs. n. 159/2011.

**ART. 2**  
**MODALITÀ DI RIUTILIZZO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI**

1. I beni immobili confiscati alla criminalità trasferiti al patrimonio indisponibile dell'Ente Comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 co. 3 lettera c) D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come riformato dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017, sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:
  - a) istituzionali, per il soddisfacimento delle esigenze dei Settori, Uffici, Società partecipate, Enti strumentali e Aziende Speciali che ne facciano richiesta;
  - b) sociali, per finalità di emergenza abitativa, con gestione diretta da parte della competente Direzione Politiche per la Casa e/o Ufficio Politiche Sociali;
  - c) sociali, per la realizzazione di attività a favore del territorio da parte degli enti del Terzo Settore interessati, attraverso concessioni d'uso a titolo gratuito, assentite con le modalità di assegnazione previste dal presente Regolamento;
  - d) economiche, in caso di mancanza di interesse di utilizzo per esigenze istituzionali e assenza di richieste di assegnazione da parte degli enti del Terzo Settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero nei casi in cui ciò sia consentito dallo stesso decreto di destinazione al civico patrimonio, con vincolo di reimpiego dei proventi esclusivamente per finalità sociali.

**ART. 3**  
**OSSERVATORIO DI CONCERTAZIONE PERMANENTE SULL'USO SOCIALE DEI BENI  
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

1. L'amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di valorizzazione e riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. A tal fine, e nello spirito di quanto previsto dall'art. 55 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è istituito presso il Comune un *"Osservatorio di concertazione permanente sull'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata"* finalizzato a:
  - a) contribuire alla valutazione delle opportunità in rapporto alle risorse disponibili e supportare il processo di pianificazione delle azioni;
  - b) proporre alla Amministrazione Comunale le priorità di intervento;
  - c) favorire la definizione di progetti sostenibili di utilizzo a fini istituzionali e sociali;
  - d) sostenere le attività degli enti già concessionari dei beni, affinché possano meglio incidere sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità.
3. Possono partecipare a tale Osservatorio:
  - i rappresentanti degli enti, associazioni e cooperative promotori di iniziative che abbiano tra i loro obiettivi la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata;
  - i rappresentanti dei soggetti espressamente indicati dall'art. 48 comma 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
  - i rappresentanti degli enti del Terzo Settore che soddisfino i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
4. Per partecipare all'*"Osservatorio di concertazione permanente sull'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata"*, i soggetti interessati possono rispondere agli avvisi a tal fine pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente Comunale o avanzare in qualsiasi momento formale richiesta di partecipazione al Settore Tecnico.
5. L'*"Osservatorio di concertazione permanente sull'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata"*, salve esigenze particolari, viene convocato e si riunisce con cadenza semestrale.

#### **ART. 4**

##### **PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELL'ENTE COMUNALE**

1. Al fine di acquisire il bene confiscato, l'Ente Comunale deve rispondere alle manifestazioni di interesse emesse dall'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati (di seguito ANBSC).
2. La competenza a manifestare l'interesse al trasferimento del bene a ANBSC è del Settore Tecnico, previa approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale in conformità all'art. 42 comma 2 lettera l) del TUEL.
3. La proposta di acquisizione del bene da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale, è preceduta dalla seguente fase istruttoria:
  - a) espletamento di uno specifico sopralluogo ad opera dei competenti uffici tecnici dell'Ente Comunale, volto a riscontrare:
    - stato dei luoghi;
    - stato di occupazione;
    - stato di manutenzione;
    - consistenza;
    - conformità urbanistica dei luoghi;
    - abitabilità e titoli edilizi;
    - difformità edilizie ed indicazione di eventuale sanabilità, laddove le stesse costituiscano violazione alle norme vigenti.

- b) predisposizione di una relazione a cura del Settore Tecnico e delle altre eventuali strutture dell'Ente coinvolte nella presentazione della proposta di acquisizione in cui siano indicati:
- i rilievi effettuati dagli uffici tecnici nell'espletamento del sopralluogo di cui al punto che precede;
  - le ipotesi di riutilizzo previste per l'immobile in conformità alle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento;
  - le tempistiche necessarie per la piena operatività del progetto.
4. Nei casi in cui la consistenza della confisca o la peculiarità delle caratteristiche dell'immobile richiedano valutazioni complesse, previa autorizzazione di ANBSC, è possibile procedere, prima dell'acquisizione del cespite, ad una raccolta di manifestazioni di interesse a scopo esplorativo o alla pubblicazione di un preventivo avviso di selezione per l'assegnazione in concessione.
5. A seguito della ricezione del decreto di trasferimento del bene confiscato da parte di ANBSC, il Settore Tecnico provvede all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale e trasmette il provvedimento al Settore competente per la trascrizione presso i registri immobiliari e gli altri adempimenti consequenziali di competenza.
6. I beni confiscati trasferiti in proprietà all'Ente Comune entrano a far parte del Patrimonio indisponibile dell'Ente.
7. Nel caso l'Ente Comunale avverta l'esigenza di sviluppare progettualità d'area condivise, rispondendo all'esigenza di operare in forma coordinata e condivisa potrà consorzarsi con altri Comuni.
8. I Consorzi potranno essere costituiti in forma pubblicistica o privatistica.
- *Consorzio in forma pubblicistica*: ai sensi dell'articolo 31 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dare attuazione ai principi di efficacia ed economicità e per consentire di rispettare i ridotti termini di assunzione degli impegni di spesa e di attuazione degli interventi imposti dalla normativa UE.
  - *Consorzio in forma privatistica*: utilizzando una forma di società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro a partecipazione pubblica in *house providing*.

## **ART. 5**

### **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.**

1. Qualora sussista l'interesse della Civica Amministrazione ad un immediato utilizzo di un bene confiscato per finalità istituzionali, è possibile richiedere a ANBSC l'assegnazione provvisoria a titolo gratuito di un bene anche qualora lo stesso non sia ancora oggetto di confisca definitiva.
2. Ai fini della manifestazione di interesse per l'assegnazione provvisoria a titolo gratuito è sufficiente l'approvazione, con provvedimento del Responsabile del Servizio, alle cui esigenze si intenda destinare il bene, fermo restando che devono essere effettuate anche in questo caso le verifiche tecniche di cui alla lett. a) del comma 3 del precedente art. 4 e che per l'eventuale successiva acquisizione al civico patrimonio sarà in ogni caso necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale.

## **CAPO II MODALITÀ DI GESTIONE DEI BENI**

### **ART. 6 UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI**

1. Nel caso di destinazione del bene a finalità istituzionali, il cespite viene consegnato al Servizio richiedente perché venga utilizzato come sede degli uffici o per essere destinato ad attività in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.
2. Il servizio consegnatario provvede a coordinare l'attività degli uffici competenti nel caso in cui dai sopralluoghi tecnici effettuati siano risultati necessari interventi di riqualificazione del bene, al fine di renderlo fruibile per l'utilizzo a cui sia stato destinato e assume nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario, così come previsto dalla vigente normativa in materia. Il servizio consegnatario sarà tenuto in particolare a:
  - sovrintendere alla custodia ed allo stato di conservazione degli stessi;
  - richiedere direttamente l'intervento degli uffici tecnici a ciò preposti in caso di emergenza e in caso di lavori di riparazione e manutenzione;
  - vigilare sulla correttezza dell'uso del bene da parte degli utilizzatori rispetto alla destinazione prevista;
  - comunicare al Settore Tecnico ogni variazione e modifica dello stato del bene ai fini dell'aggiornamento catastale e dell'inventario.
3. Al fine del rispetto degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio di cui al presente Regolamento, il Servizio consegnatario è inoltre tenuto, tramite un proprio referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato al momento della consegna del bene, a trasmettere con cadenza annuale al Settore Tecnico un *report* riepilogativo sull'andamento delle attività svolte attraverso l'uso del bene e a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione e modifica delle modalità di utilizzo dello stesso.

### **ART. 7 UTILIZZO DEL BENE PER FINALITÀ DI EMERGENZA ABITATIVA**

1. Nel caso di destinazione del bene per finalità di emergenza abitativa il cespite viene consegnato al competente Settore Servizi alla Persona che assumerà tutti gli obblighi previsti in capo al Servizio consegnatario di cui al precedente art. 6 commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento.

### **ART. 8 ASSEGNAZIONE DEL BENE A TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE**

1. Nel caso di destinazione del bene per finalità sociali da perseguire mediante assegnazione a terzi, l'immobile dovrà essere destinato ad attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il bene non potrà essere utilizzato come mera sede sociale del soggetto richiedente, dovendosi in esso altresì svolgere un'attività a servizio del territorio.
2. L'assegnazione a titolo gratuito ai soggetti indicati nel successivo comma 4 del presente articolo avviene tramite procedura ad evidenza pubblica.
3. A tal fine, nel rispetto dei principi di buona amministrazione, legalità, uguaglianza, imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, il Settore Tecnico e/o le altre eventuali Strutture dell'Ente Comunale coinvolte nella presentazione del progetto di riqualificazione

per la realizzazione del quale è stata approvata l'acquisizione del cespite, predispongono un avviso di selezione, da pubblicare - per un periodo congruo rispetto alla tipologia di progetto richiesta dallo stesso avviso, e comunque non meno di 30 (trenta) giorni- sull'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune. Tale avviso deve indicare:

- gli elementi di identificazione del bene;
  - le finalità d'uso cui è destinato;
  - le modalità di presentazione dei progetti;
  - i criteri per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti;
  - i principali oneri previsti a carico dell'assegnatario.
4. Possono partecipare alle selezioni per l'assegnazione in concessione a titolo gratuito dei beni confiscati alla criminalità organizzata per il perseguimento di finalità sociali gli enti espressamente individuati all'art. 48, comma 3 - lettera c) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tra cui le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle due tipologie di cooperative sociali previste dalla normativa: tipologia a) dedite alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; tipologia b) dedite allo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella quota non inferiore al 30% del personale impiegato; nonché tutti gli altri enti del Terzo Settore che soddisfino i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
  5. Tali soggetti possono partecipare in forma singola o quali capofila di una *Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.)* così come disciplinato dal D.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, art.10 e dal D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art.11.
  6. Gli avvisi di selezione devono prevedere per la partecipazione i seguenti requisiti di ordine generale:
    - iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge, qualora richiesto dalla configurazione giuridica posseduta;
    - previsione espressa, nell'atto costitutivo o nello statuto, dello svolgimento di attività e servizi in area sociale coerenti con quelli oggetto della domanda di partecipazione;
    - inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica previste dagli articoli. 94 e 95 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
    - inesistenza di posizioni di inadempimento per morosità o di altre situazioni di irregolarità in relazione al godimento di beni immobili di civica proprietà.
  7. Gli avvisi di selezione possono prevedere per la partecipazione anche requisiti di capacità tecnica e professionale.
  8. Gli avvisi di selezione devono prevedere criteri di assegnazione basati sulla qualità del progetto di riuso per finalità di utilità sociale presentato e criteri relativi alla idoneità della struttura organizzativa ed all'esperienza/curriculare dei soggetti richiedenti; nel caso in cui l'immobile necessiti di interventi di recupero, verranno previsti anche criteri basati sulla qualità del progetto tecnico di riqualificazione del bene, sulla sostenibilità economica dell'operazione e sulle tempistiche di realizzazione.
  9. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal responsabile del procedimento. La valutazione dei progetti è effettuata da una commissione giudicatrice, i cui membri, scelti tra i dipendenti dell'Ente Comunale in possesso delle competenze necessarie per una corretta valutazione delle istanze, devono essere nominati dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi. I

membri della commissione giudicatrice, in sede di accettazione dell'incarico, presa visione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione nei termini, devono dichiarare che di non incorrere in alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis Legge 7 agosto 1990, n. 241.

10. La commissione giudicatrice si riunisce in seduta riservata per l'esame dei progetti e l'attribuzione dei punteggi e trasmette il verbale con gli esiti della valutazione al competente Responsabile del Settore Tecnico, il quale effettuerà le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione indicate nel comma 5 del presente articolo e in caso di esito positivo formalizzerà l'aggiudicazione definitiva e sottoscriverà il contratto di concessione.
11. Nel caso in cui sia stato pubblicato un avviso di selezione per l'assegnazione a scopo esplorativo preventivamente rispetto all'acquisizione del bene al patrimonio dell'Ente, non sarà necessario, dopo il formale trasferimento del cespite da parte di ANBSC, provvedere ad una nuova procedura ad evidenza pubblica e, previa verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione indicate nel comma 5 del presente articolo in capo al soggetto risultato primo in graduatoria, potrà essere formalizzata l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto di concessione.
12. La scelta del concessionario viene assunta, sulla base di una valutazione comparativa mirata all'individuazione della migliore proposta progettuale tesa all'impiego del bene, nel rispetto della destinazione fissata nel decreto di destinazione per il perseguimento dell'interesse pubblico preventivamente delineato nell'avviso pubblico; la valutazione tiene anche conto dell'idoneità della struttura organizzativa dell'Ente concorrente all'attuazione della proposta progettuale avanzata.
13. Ove sia possibile, in ragione della conformazione strutturale e funzionale del bene e sia rispondente all'interesse pubblico perseguito con la concessione, è consentita la concessione in uso di un medesimo bene a più soggetti sempre selezionati con le modalità di cui ai precedenti commi.
14. L'adozione del provvedimento di concessione resta comunque condizionata all'acquisizione delle informazioni prefettizie nei confronti dei soggetti selezionati secondo i dettami della normativa antimafia.
15. Sono escluse dall'assegnazione di beni oggetto del presente regolamento enti o associazioni che si siano rese responsabili di occupazioni abusive e iniziative in contrasto con le leggi vigenti in materia di occupazione abusiva

## **ART. 9**

### **CONTRATTO DI CONCESSIONE**

1. Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni per l'affidamento dell'immobile sono disposte unilateralmente nella forma della concessione amministrativa nella forma del comodato ad uso gratuito.
2. La concessione deve prevedere di norma:
  - l'oggetto e finalità;
  - l'individuazione del bene oggetto del contratto;
  - gli obblighi del concessionario;
  - gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
  - la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza;
  - le revoca per ragioni di pubblico interesse, così come specificato nell'art. 15, comma 3 del presente Regolamento;



- le cause di decadenza per i casi di inadempimento;
  - tutte le altre clausole ritenute opportune e/o necessarie nel caso specifico.
3. Le spese dell'atto di concessione sono a carico del concessionario.
  4. Trattandosi di concessione amministrativa, l'uso ed il godimento dell'immobile, l'eventuale suo sgombero, sia durante la concessione che al momento della sua cessazione, sono disciplinati dalle norme di diritto pubblico che regolano la materia.
  5. La stipula della concessione deve essere comunque proceduta dall'acquisizione delle informative prefettizie ai sensi di legge in ordine al soggetto richiedente.
  6. Le modalità di gestione del bene verranno meglio specificate in una apposita "Convenzione" da stipulare tra l'Ente Comunale ed il soggetto aggiudicatario.

## **ART. 10**

### **DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO**

1. La durata della concessione del bene è commisurata all'attività di progetto cui il bene è impiegato, nonché alle risorse economiche che si ipotizzano necessarie per consentire il riutilizzo del bene ed è predeterminata nell'avviso pubblico di selezione del concessionario
2. *È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito delle concessioni.* Le concessioni possono essere rinnovate, se previsto nella originaria concessione e solo con esplicito provvedimento, non più di una volta, entro i termini massimi consentiti dalla legge, ovvero per quello eventualmente stabilito dall'Amministrazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il bene è stato concesso in uso, dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario - ivi incluso quello del corretto utilizzo dell'immobile dal punto di vista manutentivo - e dell'ammontare degli investimenti finalizzati al miglioramento del bene indirizzati al suo miglior utilizzo e sempreché non sussista la necessità del Comune di riacquistare la disponibilità del bene per sopraggiunte esigenze istituzionali così come disciplinato dall'art. 15 del presente Regolamento.

## **ART. 11**

### **OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI**

1. Gli atti di concessione devono prevedere a carico dei concessionari:
  - l'obbligo di utilizzare il bene concesso esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale presentata in sede di selezione pubblica e di avviarla entro un termine stabilito di 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto di concessione o dal termine degli eventuali lavori di ristrutturazione dell'immobile;
  - l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale; nonché elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
  - l'obbligo di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività realizzata attraverso l'uso del bene lo stemma del Comune con la seguente dicitura: "*Comune di PROVAGLIO D'ISEO Bene liberato dalla criminalità organizzata*";
  - l'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibile l'immobile assegnato e l'obbligo di provvedervi entro un termine stabilito in ragione delle circostanze del caso;
  - l'onere del pagamento delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, con espressa rinuncia a richiedere riconoscimenti economici al termine della concessione

- in relazione ad ogni eventuale lavoro di riadattamento, miglioramento o addizione;
- l'onere di provvedere alle spese relative alle utenze e ad ogni tributo facente carico al conduttore;
  - l'onere di provvedere al pagamento delle spese di amministrazione per la gestione del bene;
  - l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro i danni a terzi, in relazione a tutti i rischi conseguenti alle attività svolte;
  - l'obbligo di utilizzare il bene in conformità alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;
  - in caso di immobile sottoposto a tutela ai sensi del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, l'obbligo di rispettare tutte le indicazioni contenute nell'autorizzazione alla stipula della concessione rilasciata dalla competente Soprintendenza, nonché quello di richiedere la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e seguenti del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio per l'esecuzione di eventuali lavori ed opere di qualunque genere sul bene;
  - l'obbligo di restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

## **ART. 12 DIVIETI SPECIFICI**

1. Negli atti di concessione deve essere fatto specifico divieto di:
  - a) utilizzare l'immobile in oggetto per attività che coinvolge esponenti di partiti politici e sindacati nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;
  - b) installare apparecchi e congegni, denominati "NEW SLOT", di cui all'art. 110 -comma 6 - lettera a) del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

## **ART. 13 CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO**

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'utilizzo del bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione del medesimo bene. È fatto divieto di sublocare i beni assegnati per qualsivoglia finalità, salva espressa autorizzazione della Civica Amministrazione.

## **ART. 14 CONTROLLI**

1. Anche con il supporto della Polizia Locale, sono effettuati periodicamente controlli volti ad accertare la permanenza, a carico del concessionario, dei requisiti per l'assegnazione e a verificare che l'attività svolta sul bene concesso sia rispondente al progetto presentato con la domanda di partecipazione.
2. A tal fine l'Ente Comunale può, in ogni momento, procedere ad ispezioni, accertamenti d'ufficio presso il concessionario e a richiedere i documenti e i certificati probatori ritenuti necessari.

## **ART. 15 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Il Comune, previa contestazione, potrà dichiarare la decadenza delle concessioni, nei seguenti casi:
  - per inadempimento del concessionario: quando lo stesso contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contenute nella concessione;

- per mancato esercizio: quando il concessionario non abbia dato inizio all'attività oggetto della domanda di assegnazione o non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene entro i termini previsti dal contratto;
  - per il venir meno dei requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione dell'immobile: con particolare riferimento ai casi in cui dai controlli effettuati dovessero emergere, a carico dei soci e degli amministratori, elementi tali da far ritenere possibile *che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi* nello svolgimento della propria attività.
2. Il concessionario, entro il termine indicato dalla comunicazione delle contestazioni, ha facoltà di presentare le proprie deduzioni e giustificazioni.
  3. L'Ente Comunale, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico urgenti ed impreveduti che giustificano un diverso utilizzo del bene concesso può revocare, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento in tutto od in parte, l'atto di concessione, senza che il concessionario possa vantare diritto a compensi ed indennizzi di sorta.
  4. L'urgenza è da ritenersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto ipotizzabile.
  5. Tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed investimenti migliorativi, in vista della lunga durata del godimento concessogli.

#### **ART. 16**

#### **UTILIZZO DEL BENE PER FINALITA' ECONOMICHE**

1. Qualora non vi sia interesse all'utilizzo del bene per finalità istituzionali e a seguito della pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica non siano state presentate istanze di assegnazione per la destinazione del bene a finalità sociali, ovvero qualora ciò sia stato espressamente previsto nel decreto di destinazione, è possibile l'utilizzazione del cespite per finalità di lucro, attraverso la concessione a terzi a titolo oneroso.
2. In tali casi, la gestione del contratto seguirà le regole previste per le concessioni e locazioni a titolo oneroso degli altri immobili di civica proprietà e il canone verrà determinato in base ad apposita perizia estimativa, in modo da garantire la massima convenienza economica derivante dall'operazione di messa a reddito del bene.
3. L'affidamento avverrà previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 15 del presente Regolamento, con particolare riferimento all'inesistenza di elementi che indichino che il bene possa rientrare, anche per interposta persona, nella disponibilità della criminalità organizzata.
4. Qualora al momento del trasferimento al Patrimonio dell'Ente Comunale il bene confiscato risulti oggetto di regolare contratto di concessione o locazione è possibile mantenerne la destinazione attraverso il subentro dell'Ente Comunale nel contratto già in essere, che sarà in ogni caso subordinato all'esito positivo delle verifiche di cui al comma che precede.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti in cui i beni confiscati siano utilizzati per finalità di lucro, i proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa e a fini istituzionali o per la realizzazione di specifiche e dettagliate progettualità di carattere sociale, con pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente Comunale dell'importo delle somme accertate in entrata e dei progetti di riqualificazione dei beni o sociali finanziati con detti fondi.

**CAPO III**  
**RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO**

**ART. 17**  
**OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO**

1. Trascorso un anno dalla consegna del bene immobile da parte di ANBSC a seguito del trasferimento del cespite al Civico patrimonio, il Sindaco, o in sua vece i Responsabili del Settore Tecnico e/o delle altre Strutture dell'Ente coinvolte nella presentazione del progetto di riqualificazione per la cui realizzazione si è proceduto all'acquisizione dell'immobile, inviano al Direttore dell'ANBSC una relazione sullo stato della procedura di riqualificazione e riutilizzo del bene.
2. In ogni momento e tempestivamente sono altresì fornite tutte le informazioni relative alla destinazione e alle modalità di utilizzazione dei beni confiscati trasferiti al patrimonio dell'Ente o ad esso assegnati provvisoriamente richieste da ANBSC, dal Nucleo di supporto istituito presso la Prefettura e dagli altri Enti ed Istituzioni a ciò preposti.
3. Al fine di ottemperare agli obblighi di rendicontazione e informazione di cui ai commi precedenti e all'obbligo di aggiornamento dell'elenco di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, i soggetti consegnatari, ivi inclusi le altre Strutture dell'Ente, nel caso di utilizzazione per finalità istituzionali o di emergenza abitativa, sono tenuti a trasmettere con cadenza annuale al Settore Tecnico un *report* riepilogativo sull'andamento del riutilizzo del bene e a comunicare tempestivamente ogni variazione e modifica delle modalità di realizzazione del progetto di riuso dell'immobile.

**ART.18**  
**TENUTA E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENI CONFISCATI ACQUISITI AL PATRIMONIO DELL'ENTE**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 48 comma 3 lett. c) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Ente provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, che viene aggiornato con cadenza mensile e ogni qualvolta intervengano modifiche di qualsiasi genere.
2. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Ente, deve contenere per ciascun immobile confiscato i dati concernenti:
  - gli estremi del decreto di trasferimento;
  - l'indirizzo e i dati catastali;
  - la consistenza;
  - la destinazione;
  - le modalità di utilizzazione del bene;
  - in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;
  - in caso di bene confiscato utilizzato per finalità di lucro, oltre alle informazioni relative al contratto di concessione, devono essere indicati anche l'importo del canone e le concrete modalità di impiego delle somme accertate in entrata.
3. La formazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco dei beni confiscati acquisiti al civico patrimonio sono di competenza del Settore Tecnico.
4. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 19**  
**RINVIO.**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali e regionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

**ART. 20**  
**NORME TRANSITORIE**

1. Per tutte le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le Strutture dell'Ente Comunale concedenti provvedono, entro 120 giorni dall'approvazione dello stesso, a verificare per ciascun bene:
  - a) la coerenza dell'attività svolta con quanto disposto dall'art. 2 del presente Regolamento;
  - b) la rispondenza delle attività svolte con il decreto di trasferimento emesso dalla competente autorità;
  - c) il rispetto dell'interesse pubblico legato alla concessione e delle disposizioni contenute nell'atto di assegnazione.
  - d) la regolarità del pagamento in caso di concessioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
2. Le concessioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate nei casi in cui non superino positivamente tutte le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustifichino un diverso utilizzo del bene concesso come previsto dall'art. 16, comma 3 del presente Regolamento.
3. Le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, previo esito positivo delle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, sono fatte salve fino alla scadenza del relativo titolo autorizzativo che non potrà rinnovarsi tacitamente. Alla scadenza del titolo autorizzativo l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Restano comunque soggette alla facoltà di revoca di cui all'art. 16 comma 3 del presente Regolamento.
4. Le assegnazioni dei beni confiscati effettuate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno sottoposte alla disciplina di apposita Convenzione così come previsto dall'art. 9, comma 6.

**ART. 21**  
**PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato, dandone particolare evidenza, sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio on line ed entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione per la sua adozione